Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 8 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 29 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1941-XIX, registro n. 27 Aeronautica, foglio n. 254, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

BATTAGION Gino, da Lecco, Tenente pilota. — In numerose crociere di interdizione e protettive, alcune delle quali sostenute con vivaci combattimenti, dava nuova prova di brillanti qualità di cacciatore e di combattente. In un combattimento particolarmente accanito contro forze superiori, si spingeva, nell'impeto della lotta, fino a bassissima quota sul mare su unità navali nemiche, contribuendo all'abbattimento di vari caccia avversari. — Cielo del Mediterraneo centrale, settembre-novembre 1940-XIX.

LA BELLA Giuseppe, da Catania, Tenente di vascello osservatore. — Ufficiale osservatore di ottime qualità tecniche e professionali, già precedentemente distintosi per rilevante e brillante attività di osservazione marittima, durante un'azione bellica su ingenti forze navali nemiche, nonostante il violentissimo tiro contraereo e il fuoco di caccia levatisi in volo da una nave portaerei, contribuiva efficacemente al compimento della missione con capacità e sprezzo del pericolo, mentre dalle mitragliatrici di bordo veniva respinto l'attacco dei velivoli avversari, tre dei quali venivano abbattuti ed altri due gravemente danneggiati. — Cielo del Mediterraneo orientale, giugno-settembre 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO.

BERTINELLI Libero, da Perugia, Sottotenente pilota. — Primo pilota di apparecchio da bombardamento attaccava ingenti forze navali nemiche. Nonostante l'intera formazione venisse inquadrata dal preciso e violentissimo tiro contraereo, mantenendo la propria posizione del gregario strettamente serrata al capo pattuglia, portava a termine l'attacco, dando prova di grande ardimento, capacità e sprezzo del pericolo, fino a che il suo velivolo, colpito, precipitava in mare. — Cielo dell'Africa settentrionale. Cielo del Mediterraneo orientale, 17 giugno-29 settembre 1940-XVIII.

BONFANTI Elio, da Lastra a Signa, primo Aviere motorista. — Motorista a bordo di idrovolante da R.M.L. partecipava ad una missione esplorativa durante la quale, malgrado le proibitive condizioni atmosferiche, venivano successivamente avvistate due formazioni navali nemiche. Attaccato da un velivolo da caccia avversaria collaborava col resto dell'equipaggio per respingere l'attacco. — Cielo del Mediterraneo 12 ottobre 1940-XVIII.

BROGANELLI Elio, da Iesi (Ancona), tenente pilota. — Ardito pilota da caccia, partecipava a numerose missioni belliche. Gregario di una pattuglia di scorta, attaccava con valore, a oltre 100 chilometri dalla costa, due aerei da caccia nemici, abbattendone in fiamme uno e fugando l'altro. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 14 giugno-9 gennaio 1941-XIX.

CAPRINI Antonio, da Scandriglia (Rieti), Capitano pilota osservatore. — Ufficiale pilota capo equipaggio di velivolo da bombardamento, partecipava a difficili voli di guerra sul Mediterraneo occidentale. Assegnato a reparto operante su altro fronte, partecipava ad una rischiosa azione offensiva contro ingenti forze navali nemiche. Centrato il suo velivolo dal tiro contraereo nemico, noncurante del rischio e del grave pericolo, persisteva sull'obiettivo per portare a termine l'attacco, fino a che colpito il velivolo da violento tiro antiaereo, cadeva in mare col suo glorioso equipaggio. — Cielo del Mediterraneo, 9 luglio-29 settembre 1940-XVIII.

CARLONI Guglielmo, Tenente cappellano. — Durante l'imperversare di furiosi bombardamenti e mitragliamenti nemici, con sereno sprezzo del pericolo e consapevole audacia, animato dai più alti sensi di carità cristiana, accorreva primo sugli obiettivi colpiti, apportando la sua intelligente opera consolatrice per il soccorso spirituale e materiale dei feriti. Esempio di fulgide qualità militari. — Zona di operazioni della Marmarica, 9 dicembre 1940-9 gennaio 1941-XIX.

CITARDA Angelo, da Palermo, Sergente maggiore marconista. — Marconista a bordo di un idrovolante da R.M.L., partecipava ad una missione esplorativa durante la quale, malgrado le proibitive condizioni atmosferiche, venivano avvistate due formazioni navali nemiche. Incurante del tiro contraereo delle navi e della presenza di apparecchi da caccia nemici, restava al suo posto assolvendo brillantemente il suo compito. — Cielo del Mediterraneo, 12 ottobre 1940-XVIII.

COSULIH DE PECINE Pietro, Capitano pilota. — Primo pilota a bordo di un idro da R.M. effettuava nel Mediterraneo centrale un volo di ricognizione alturiera reso particolarmente difficile dalle avverse condizioni atmosferiche. Dopo lunghe e pazienti ricerche avvistava due importanti formazioni navali nemiche e nonostante la violentissima reazione antiaerea, la presenza nella zona di apparecchi da caccia avversari, permaneva per molto tempo a contatto visivo delle unità navali nemiche per sorvegliarne e segnalarne i movimenti. Pur essendo attaccato da un aereo da caccia nemico riusciva a disimpegnarsi ed a portare a compimento l'importante missione. — Cielo del Mediterraneo, 12 ottobre 1940-XVIII.

MANTERO Roberto, da La Spezia, Sottotenente di vascello osservatore. — Osservatore a bordo di un idrovolante da R.M., durante una missione esplorativa, malgrado le proibitive condizioni atmosferiche avvistava successivamente due importanti formazioni navali nemiche, alle quali, incurante della reazione antiaerea e della presenza di apparecchi da caccia, si avvicinava per rilevare i dati e le caratteristiche. Attaccato da un caccia nemico collaborava con gli altri membri dell'equipaggio riuscendo a respingere l'attacco. — Cielo del Mediterraneo, 12 ottobre 1940-XVIII.

MARINI Luigi, da Pistoia, Maggiore pilota. — Comandante di gruppo da bombardamento marittimo, partecipava a rischiose ed importanti missioni belliche, sempre presente ove maggiore era il rischio e più ardimentosa l'offesa. Esempio di fede, di valore e di sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo, 20 giugno-27 novembre 1940-XIX.

MARTELLI Mario, da Viterbo, Tenente pilota. — Ufficiale pilota di provata capacità, partecipava anche in qualità di puntatore a più azioni belliche diurne e notturne sul fronte francese e sul fronte egiziano. Durante un'azione bellica di particolare importanza sulla più difesa base navale egiziana, incurante del tiro di sbarramento nemico e sprezzante del grave pericolo che lo minacciava, con tiro preciso riusciva a colpire una nave alla fonda. — Cielo della Marmarica e del Mediterraneo orientale, giugno-novembre 1940-XIX.

NICOLIS DI ROBILANT Gianfrancesco, Tenente pilota. — Sfidando la incombente minaccia di autoblinde nemiche e spesse volte il mitragliamento e lo spezzonamento degli aerei, con sereno sprezzo del pericolo e consapevole audacia organizzava e partecipava a varie spedizioni per ricupero di prezioso materiale aeronautico in zone non più presidiate e difese, portando a salvamento considerevoli quantitativi di materiale in procinto di cadere in mani del nemico. — Zona di operazioni della Marmarica, 9 dicembre 1940-9 gennaio 1941-XIX.

SABBATINI Angelo, Tenente A.A. r.s. — Sfidando la incombente minaccia di autoblinde nemiche e spesse volte il mitragliamento e lo spezzonamento degli aerei, con sereno sprezzo del pericolo e consapevole audacia, organizzava e partecipava a varie spedizioni per ricupero di prezioso materiale aeronautico in zone non più presidiate e difese, portando a salvamento considerevoli quantitativi di materiale in procinto di cadere in mani del nemico. — Zona di operazioni della Marmarica, 9 dicembre 1940-9 gennaio 1941-XIX.

SFORZA Renato, Sergente pilota. — Secondo pilota a bordo di un idro da R.M., effettuava un volo di ricognizione particolarmente difficile per le avverse condizioni atmosferiche. Dopo lunghe e pazienti ricerche, avvistava due formazioni navali nemiche. Malgrado la violentissima reazione antiaerea o la presenza di apparecchi da caccia avversari, coadiuvava efficacemente il primo pilota nello sventare l'attacco di un aereo da caccia nemico ed a mantenersi per molto tempo in vista delle unità navali avvistate. — Cielo del Mediterraneo, 12 ottobre 1940-XVIII.

SPECA Ameide, Sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, di grande abilità, partecipava a più azioni di guerra diurne e notturne su importanti obiettivi nemici e lontani dalla base, distinguendosi sempre per ardimento e sprezzo del pericolo. Durante un bombardamento notturno, coadiuvava validamente il capo equipaggio nell'azione offensiva a bassa quota su un munitissimo obiettivo nemico, che veniva centrato e distrutto. — Cielo del Mediterraneo e della Marmarica, giugno-ottobre 1940-XVIII.

TEDESCHI Vincenzo da Modica (Ragusa), Capitano pilota. — Comandante di squadriglia di provata capacità, pilota abilissimo di apparecchio da bombardamento, conduceva più volte il proprio reparto all'attacco di ingenti forze navali nemiche e, nonostante la violentissima e precisa reazione contraerea, che abbatteva un velivolo della squadriglia, portava a compimento la missione affidatagli. — Cielo del Mediterraneo orientale, 29 settembre 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA.

BONINO Eugenio, da Torino, Primo aviere marconista. — Marconista a bordo di velivolo da bombardamento, fatto segno a violento e preciso tiro contraereo ed all'attacco di caccia che levatesi in volo da una portaerei colpiva ripetutamente la formazione, contribuiva al felice esito dell'azione, che si concludeva con l'abbattimento di tre apparecchi e col danneggiamento di altri due. — Cielo del Mediterraneo orientale 19 giugno-20 ottobre 1940-XVIII.

CHINELLO Luigi, da Vigorovea (Varese), Aviere scelto aiuto Motorista. — Aviere scelto aiunto motrista di provata capacità, durante una incursione aerea nemica, benchè fosse imminente l'esplosione di bombe esistenti a bordo di un velivolo in fiamme, portava in salvo un compagno ferito da schegge. Mirabile esempio di altruismo, coraggio e spirito di sacrificio. — Aeroporto di Gambut, 31 ottobre 1940-XIX.

DI VULSI Fulvio, da Castiglione Florentino, Primo aviere armiere. — Armiere di velivolo da bombardamento, durante un'azione su ingenti forze navali nemiche, nonostante la formazione fosse inquadrata da violentissimo e preciso tiro contraereo, che colpiva l'apparecchio ad un serbatoio e fosse attaccata da caccia nemica, che lo feriva alla gamba destra, continuava con serenità e sprezzo del pericolo ed elevato spirito combattivo a mitragliare gli avversari, respingendoli, contribuendo così efficacemente al buon esito della missione. — Cielo del Mediterraneo, giugno-ottobre 1940-XVIII.

FALSINI Medardo, da Contigliano (Rieti), Primo aviere motorista. — Motorista di apparecchio da bombardamento in più azioni di guerra nel Mediterraneo occidentale dava prove brillanti di capacità e di alto senso del dovere. Durante un'azione bellica su ingenti forze navali nemiche, incurante della violenta reazione contraerea che aveva inquadrato con preciso tiro la sua formazione, con calma e sereno sprezzo del pericolo assolveva ai suoi compiti sino a che cadeva in mare col velivolo colpito. — Cielo del Mediterraneo, 13 giugno-29 settembre 1940-XVIII.

NERI Ermanno, da Forlì, Aviere scelto motorista. — Motorista mitragliere di provata capacità a bordo di un apparecchio da ricognizione marittima, partecipava a numerose missioni esplorative, dando esempio costante di dedizione al dovere e di sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo orientale, 14 giugno-3 settembre 1940-XVIII.

ORSINI Edmondo, da Spoleto (Perugia), Primo aviere armiere. — Armiere di grande perizia e provato valore, partecipava in qualità di mitragliere a numerose azioni di bombardamento su obiettivi posti a grande distanza dalla base ed intensamente difesi dall'avversario, dando prova di costante coraggio ed ardimento. — Cielo del Mediterraneo centrale, giugno-novembre 1940-XIX.

ORSIMARSI Romolo, da Lappano (Cosenza), Primo aviere montatore. — Primo aviere montatore di provata capacità, durante una incursione aerea nemica, benchè fosse imminente l'esplosione di bombe esistenti a bordo di un velivolo in fiamme, portava in salvo un compagno ferito da schegge. Mirabile esempio di altruismo, coraggio e spirito di sacrificio. — Cielo di Gambut, 31 ottobre 1940.

SCIALANCA Mario, da Ronciglione (Viterbo), Primo aviere armiere. — Armiere di apparecchio da bombardamento, durante una azione bellica su ingenti forze navali nemiche, incurante della violenta reazione antiaerea che aveva inquadrato con preciso tiro la sua formazione, con calma e sereno sprezzo del pericolo assolveva i suoi compiti sino a che cadeva in mare col velivolo colpito. — Cielo dell'Africa settentrionale-cielo del Mediterraneo orientale, 29 settembre 1940-XVIII.

ZAMAGNI Giulio, da Pesaro, Sergente pilota. — Secondo pilota di apparecchio da bombardamento, durante un'azione bellica su ingenti forze navali nemiche, nonostante l'intera formazione venisse inquadrata da violentissimo e preciso tiro contraereo contribuiva a portare a termine l'attacco, dando prova di ardimento, capacità e sprezzo del pericolo, fino a che il velivolo, colpito, precipitava in mare. — Cielo dell'Africa settentrionale - cielo del Mediterraneo orientale, 14 luglio-29 settembre 1940-XVIII.

(2599)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1941-XIX, n. 602.

Aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 12 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito è sostituito dal seguente:

« Nessuna rettifica di anzianità per mancata promozione o per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale. Scaduto tale termine non sono ammessi in merito reclami o domande degli interessati.

« Per gli ufficiali, che, alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del provvedimento che li riguarda, si trovino

in servizio fuori dei territori del Regno, il termine di sei mesi di cui al comma precedente decorre dalla data di rimpatrio ».

Art. 2.

L'art. 95 della legge predetta è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 31, 36, 39 e 40 della presente legge.

« E' data però al Governo la facoltà di collocare nella riserva gli ufficiali nei casi in cui essi si trovino nelle condizioni di cui agli articoli citati nel comma precedente.

« In tempo di guerra è altresì sospesa, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 12 della presente legge e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal giorno della cessazione dello stato di guerra ».

Art. 3.

Dopo l'art. 97 della legge predetta sono aggiunti i seguenti:

« Art. 97-*bis*. — Il Ministro per la guerra può disporre il collocamento d'autorità nella riserva degli ufficiali in servizio permanente che sono stati esonerati dal comando del reparto in guerra, sentito — per i tenenti colonnelli, i colonnelli ed i generali — il parere della Commissione centrale di avanzamento.

« Agli ufficiali collocati nella riserva ai sensi del precedente comma compete il trattamento previsto dal 3° comma, lettere *a*), *b*) e *c*), dell'art. 32 ».

« Art. 97-*ter*. — In tempo di guerra l'ufficiale di complemento, che non dia garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado per dimissioni di autorità, su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

« L'ufficiale, così dimesso, qualora abbia obblighi di servizio militare, è senz'altro inviato a reparti mobilitati col grado di soldato.

« Dopo un periodo di sei mesi trascorso col grado di soldato nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il militare può essere reintegrato nel grado su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

« E' in facoltà del Ministro per la guerra di prescindere da tale periodo di sei mesi, qualora il militare riporti ferite in combattimento per le quali gli sia riconosciuto il diritto di fregiarsi dell'apposito distintivo oppure consegua ricompense al valor militare ».

Art. 4.

Nulla è innovato a quanto disposto con l'art. 6 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, contenente norme sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne che per l'art. 97-*bis* sub articolo 3 che ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1941-XIX
Atti del governo, registro 435, foglio 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 603.

Promozione ad ispettore scolastico dei direttori didattici idonei al concorso di merito distinto indetto con decreto Ministeriale 21 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai funzionari del ruolo del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari, che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per merito distinto indetto con decreto Ministeriale 21 dicembre 1936-XV per la promozione al grado di ispettore scolastico potrà, quando abbiano raggiunta l'anzianità necessaria per l'ammissione agli esami di idoneità, essere conferita dal Ministero dell'educazionale nazionale la promozione al grado medesimo, entro il limite dei due terzi dei posti di ispettore scolastico vacanti alla data di pubblicazione del decreto Ministeriale predetto.

La promozione avrà luogo, con riserva di anzianità, a favore di coloro che in base alla graduatoria unica, prevista dall'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, avranno diritto di precederli nell'ordine definitivo di ruolo nel grado 9°. Detti funzionari non potranno essere scrutinati per la eventuale promozione al grado 8°, fino a quando non siano scrutinabili anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente al grado 9°, abbiano diritto di precederli nell'ordine definitivo di ruolo in quest'ultimo grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, foglio 11. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 604.

Erezione in ente morale della Scuola professionale di disegno « Giuseppe Ronzoni », con sede in Cesano Maderno (Milano).

N. 604. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Scuola professionale di disegno « Giuseppe Ronzoni », istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con sede in Cesano Maderno (Milano) viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 605.

Trasformazione del fine del « Piccolo ospedale pei tubercolosi settici » in Roma a favore dell'Istituto di San Gregorio, al Celio in Roma.

N. 605. R. decreto 17 marzo 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine del « Piccolo ospedale pei tubercolosi settici » in Roma a favore dell'Istituto di San Gregorio, al Celio in Roma.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 606.

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad accettare una donazione fatta allo Stato da parte del comune di Alghero.

N. 606. R. decreto 14 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Alghero, di una porzione del fabbricato denominato « S. Michele », sito in Alghero, del valore di L. 60.000, distinto in catasto alla mappa 309 sub *a*, foglio 97, con vincolo di destinazione ad uso militare, giusta contratto 24 aprile 1941-XIX stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Sassari, che si approva e rende esecutorio.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 9 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Maisone » e « Massariella Schiavi » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Maisone » e « Massariella Schiavi », riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Gennaro di Antimo, al foglio di mappa 13, particelle 61 e 65, per la superficie complessiva di Ha. 2.93.31 e con l'imponibile di L. 223,11.

Il fondo « Maisone » confina con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Lagnese Ferdinando fu Michele e Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la strada comunale « Larga », con la proprietà Mirra Vincenzo fu Antimo.

Il fondo « Massariella Schiavi », confina con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Mirra Giovanni, Lucrezia, Antonio ed altri fu Gaetano e Mirra Antonio, Salvatore ed altri fu Pasquale, con la proprietà Mirra Gennaro e Vincenzo di Antimo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Maisone » e « Massariella Schiavi » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6000 (seimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1941-XIX
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 119. — D'ELIA

(2621)

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 4 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso in-

dicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Nuova » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Ricciardi Maria di Salvatore, al foglio di mappa 11, particelle 27 e 64, per la superficie complessiva di Ha. 2.03.54 e con l'imponibile di lire 203,54. Il suddescritto fondo confina, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo e Feola Maria-Giuseppa fu Pasquale, con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Cicala Filomena fu Gabriele ved. Foresta;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6000 (seimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1941-XIX
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 107. — D'ELIA

(2636)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 giugno 1941-XIX.

Disposizioni concernenti la conversione della valuta jugoslava nel territorio occupato dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia, occupato dalle Forze armate italiane (compreso nella circoscrizione del commissario civile per il Kossovo), sono ammessi alla conversione in franchi albanesi, al cambio di franchi 6,08 per ogni cento dinari, i biglietti e le monete metalliche dell'ex Regno di Jugoslavia legalmente emessi e circolanti, in legittimo possesso delle persone fisiche residenti nel territorio anzidetto e delle persone giuridiche aventi ivi la loro sede.

In base allo stesso cambio saranno estinti i debiti di qualsiasi specie espressi in dinari e pagabili nel territorio medesimo.

Art. 2.

L'operazione di conversione tra le due valute avrà luogo nei giorni che saranno stabiliti dal commissario civile, sentita la Banca nazionale d'Albania e sarà effettuata presso le casse della Banca stessa.

Dalla data in cui avrà termine la conversione, cessa di avere efficacia liberatoria, nel territorio suddetto, la valuta dell'ex Regno di Jugoslavia.

Art. 3.

I biglietti e le monete metalliche dell'ex Regno di Jugoslavia debbono essere presentati per il cambio, a pena di decadenza, nei giorni stabiliti ai sensi del precedente articolo, insieme con una domanda redatta sull'apposito modulo che sarà fornito dalla Banca nazionale d'Albania.

La domanda dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità e residenza del richiedente e, quando la domanda è fatta nell'interesse di una persona giuridica, anche l'indicazione della denominazione e della sede di questa.

Per le persone conviventi e legate da vincoli familiari, la domanda sarà presentata dal capo famiglia.

Art. 4.

Non sono ammessi al cambio i biglietti e le monete metalliche fuori corso, quelli introdotti illegittimamente in circolazione e quelli che per qualsiasi motivo non possono essere riconosciuti validi.

Art. 5.

Qualora sorga dubbio circa la legittimità del possesso o della provenienza della valuta di cui si chiede il cambio, ovvero circa la validità di essa, l'operazione di cambio sarà sospesa e la valuta sarà trattenuta dalla Banca nazionale d'Albania, previo rilascio di ricevuta. In questo caso, la decisione sull'ammissione della valuta alla conversione spetta ad una Commissione che sarà istituita con ordinanza del commissario civile.

Detta Commissione sarà composta da un presidente e da due membri dei quali uno designato dalla Banca nazionale d'Albania e l'altro scelto tra le persone esperte residenti nel territorio indicato nell'art. 1.

Contro le decisioni della Commissione predetta non è ammesso alcun gravame.

Art. 6.

Nel termine che sarà stabilito dal commissario civile, chiunque detenga titoli emessi nell'ex Regno di Jugoslavia dallo Stato o con garanzia dello Stato, da enti pubblici locali, da istituti di credito fondiario ed agrario è obbligato a costituirli in deposito di specie presso la Banca nazionale d'Albania, o presso gli istituti o gli uffici da essa designati.

Detti titoli dovranno essere accompagnati da distinta in doppio esemplare nella quale essi saranno elencati per specie e taglio con l'indicazione della decorrenza degli interessi. Un esemplare della distinta, debitamente timbrato, datato e firmato, sarà restituito, in segno di ricevuta, al depositante.

Art. 7.

Fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi dell'articolo 6 i titoli ivi indicati non possono essere introdotti nei territori di cui all'art. 1, nemmeno nei modi preveduti dall'art. 7 del bando 24 aprile 1941-XIX, contenente disposizioni in materia di scambi e di valute nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

Art. 8.

Per le violazioni degli articoli 6 e 7 si applicano le disposizioni dell'art. 12 del bando indicato nell'articolo precedente e quelle in esso richiamate.

Art. 9.

Il commissario civile ha facoltà, in quanto non provvedano le disposizioni degli articoli precedenti, di emanare, con proprie ordinanze, le norme che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente bando.

Art. 10.

Il presente bando è pubblicato, in luogo visibile al pubblico, presso la sede del commissario civile per il Kossovo ed entro in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente bando è inoltre inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e in quella del Regno d'Albania.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 giugno 1941-XIX

(2664) MUSSOLINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 giugno 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia nel territorio francese occupato.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con il Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il Nostro bando del 30 luglio 1940-XVIII, concernente l'ordinamento amministrativo e l'organizzazione giudiziaria nei territori francesi occupati;

Ordina:

CAPO I.

Norme processuali.

Art. 1.

Nei procedimenti civili e penali davanti al giudice di pace, gli atti processuali delle parti possono essere redatti così in lingua francese come in lingua italiana.

Negli atti della istruzione, il giudice deve chiedere alla persona da interrogare o esaminare, se conosce la lingua italiana, facendone menzione nel processo verbale. In caso di risposta affermativa l'atto deve essere ricevuto e redatto in lingua italiana, ma il giudice può disporre, nell'interesse delle parti, la traduzione in lingua francese.

Art. 2.

Nel dibattimento è consentito l'uso della lingua italiana a chi dichiari di conoscerla. In tal caso, si procede per mezzo d'interprete alla traduzione in lingua francese.

Il pubblico ministero e i difensori, che siano cittadini italiani, usano esclusivamente la lingua italiana, e, per la traduzione in lingua francese, si osserva la disposizione del comma precedente.

Art. 3.

I provvedimenti del giudice sono redatti in lingua francese, ma ne è disposta, in ogni caso, la traduzione in lingua italiana, che viene allegata all'originale dell'atto, e forma parte integrale di esso.

La traduzione degli atti è esente da tassa di bollo.

Art. 4.

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, l'interprete o traduttore è nominato d'ufficio dal giudice.

CAPO II.

Patrocinio forense presso il giudice di pace.

Art. 5.

Davanti al giudice di pace, il patrocinio forense può essere esercitato:

1) dagli avvocati e procuratori iscritti negli albi dei Tribunali italiani la cui circoscrizione territoriale confina con il territorio francese occupato;

2) dagli ufficiali italiani laureati in giurisprudenza, appartenenti a Corpi o enti dislocati nel territorio francese occupato ovvero nei territori limitrofi;

3) dagli ufficiali italiani incaricati di esercitare le funzioni di notaio nel territorio francese occupato;

4) dagli avvocati e procuratori, iscritti negli albi degli organi giudiziari francesi aventi giurisdizione nel territorio francese occupato, purchè residenti nel territorio stesso.

Art. 6.

Nelle cause civili di originaria competenza del giudice di pace, le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da mandatari speciali, anche se non abilitati al patrocinio forense.

Nelle cause civili di originaria competenza superiore, il giudice di pace ha facoltà di esonerare le parti dall'obbligo di farsi assistere da persona abilitata al patrocinio forense.

CAPO III.

Disposizione comune ai due capi precedenti.

Art. 7.

Il presente bando è pubblicato, nel territorio occupato, mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli uffici dei commissari civili. Esso entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente bando è inoltre inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 giugno 1941-XIX

(2662) MUSSOLINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 4 maggio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti gli atti giuridici dei militari appartenenti ai corpi di operazioni o di spedizione ovunque dislocati.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 18 della legge di guerra il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il capo VII del titolo II della predetta legge;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge stessa nei territori dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel capo VII del titolo II della legge di guerra, concernenti gli atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni, si applicano relativamente agli appartenenti ai corpi di operazioni e di spedizione militare, dovunque dislocati.

Art. 2.

Il presente bando ha vigore dalla sua data, esso è pubblicato mediante deposito presso i comandi dei corpi di operazioni e di spedizione militare ed è inoltre inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 4 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2663)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 giugno 1941-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per i comuni di Fidenza, Salsomaggiore e Cortile S. Martino in provincia di Parma.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la proposta del prefetto di Parma che i comuni di Fidenza, Salsomaggiore e Cortile S. Martino, le cui popolazioni sono inferiori ai 25.000 abitanti, siano riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza di tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale dei Comuni suddetti, sia l'entità del flusso emigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

I comuni di Fidenza, Salsomaggiore e Cortile S. Martino, in provincia di Parma, sono riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto ed i podestà interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 16 giugno 1941-XIX

(2639) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 giugno 1941-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Tortona.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Alessandria che il comune di Tortona, la cui popolazione è inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVIII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha dimostrato la fondatezza di tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune suddetto, sia l'entità del flusso emigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Tortona, in provincia di Alessandria, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto ed il podestà interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 16 giugno 1941-XIX

(2640) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 giugno 1941-XIX.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato di Forlì.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;

Ritenuto che il prefetto di Forlì ha comunicato che sono disponibili i locali necessari e quanto altro occorre al funzionamento della Sezione di archivio di Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno;

Decreta:

È istituita a partire dal 1° settembre 1941-XIX nella città di Forlì la Sezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti delle magistrature, amministrazioni ed enti morali diversi cessati.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1941-XIX

(2641) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1941-XIX.
Sostituzione del sindacatore della S. A. Knoch Out, con sede a Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1941-XIX, con il quale il Consigliere nazionale Rolando Rosoni fu nominato sindacatore della Società anonima Knoch Out, con sede a Torino;
Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione temporanea del Consigliere nazionale Rolando Rosoni, richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Giorgio Raselli è nominato sindacatore della S. A. Knoch Out, con sede a Torino, in temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Rolando Rosoni, richiamato alle armi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2644)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Società Spazzolificio Montebellunese, con sede in Montebelluna.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1941-XIX con il quale il ten. colonnello Pietro Gilberti fu nominato sequestratario della Società Spazzolificio Montebellunese, con sede a Montebelluna;
Considerato che il colonnello Gilberti ha chiesto di essere sostituito nell'incarico;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Treviso;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. rag. Manlio Marson è nominato sequestratario della Società Spazzolificio Montebellunese, con sede a Montebelluna, in sostituzione del ten. colonnello Pietro Gilberti.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2645)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della S. A. Saldatura elettrica Fusarc, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1940-XIX con il quale il Consigliere nazionale Giorgio Maria Sangiorgi fu nominato sequestratario della Società anonima Saldatura elettrica Fusarc, con sede in Milano;
Considerato che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Giorgio Maria Sangiorgi richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

L'avv. Gianlamberto Lamberti è nominato sequestratario della S. A. Saldatura elettrica Fusarc, con sede in Milano, in temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Giorgio Maria Sangiorgi, richiamato alle armi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2647)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Libreria Sacre Scritture, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Libreria Sacre Scritture, con sede a Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Libreria Sacre Scritture, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Salvatore De Luca, prefetto a riposo.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2643)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Giovanni Korfias, con sede a Milano, e sottoposizione a sindacato della ditta stessa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Giovanni Korfias, con sede a Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 12 marzo 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Giovanni Korfias, con sede a Milano.

La Ditta stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Salvatore Patti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2646)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della S. A. « Armco », con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che la S. A. « Armco » - Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. « Armco » con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Camillo Carbone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1941-XIX

(2649) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1941-XIX.

Disciplina della produzione, distribuzione e consumo dei prodotti dell'industria salumiera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di disciplinare la produzione, la distribuzione ed il consumo dei prodotti dell'industria salumiera;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata la produzione di salumi di tipo diverso da quelli indicati nella annessa tabella.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può di volta in volta consentire, su domanda delle ditte esportatrici, la produzione di speciali tipi di salumi per l'esportazione, non previsti nella citata tabella. Tali tipi, individuati da apposita etichetta con la dicitura « Tipo esportazione », ove vengano immessi al consumo sul mercato interno sono assoggettati ai prezzi vigenti per i prodotti similari sul mercato stesso.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata la vendita in pezzi interi di prosciutto, coppa, salume crudo e mortadella, che potranno essere venduti soltanto affettati.

Art. 3.

I prosciutti, le coppe, i salumi ed altri insaccati *destinati al commercio*, ovunque siano depositati, esclusi quelli detenuti dai dettaglianti per la vendita al minuto, sono vincolati a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà la distribuzione secondo un piano nazionale.

Tali prodotti non possono pertanto formare oggetto di contrattazione, di destinazione al consumo o di altro impiego ed i contratti eventualmente stipulati devono intendersi risoluti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Alle disposizioni di cui al precedente articolo è assoggettata anche la produzione di prosciutti, coppe, salumi ed altri insaccati ottenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto coloro che detengono a scopo di commercio prosciutti, coppe, salumi ed altri insaccati, esclusi i dettaglianti, debbono presentare denuncia in duplice esemplare, dei quantitativi detenuti alla stessa data, alla Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.) ed alla Sezione dell'alimentazione della provincia, nella quale i quantitativi stessi sono depositati per il tramite della organizzazione di categoria.

Nei Comuni capoluoghi di provincia l'obbligo della denuncia incombe anche i dettaglianti, i quali peraltro possono continuare l'esercizio del commercio al minuto dei prodotti denunciati.

Art. 6.

E' fatto obbligo alle ditte produttrici di tenere un registro di carico e scarico, giusta modello che verrà prescritto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e dal quale risulti il movimento giornaliero di entrata e di uscita delle materie prime e dei prodotti finiti.

Art. 7.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le ditte produttrici debbono denunciare entro il lunedì di ogni settimana alla Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.) ed alla Sezione provinciale dell'alimentazione, su apposito modulo prescritto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il movimento delle materie prime e dei prodotti finiti verificatosi nella settimana precedente, nonchè la disponibilità dei prodotti semilavorati e finiti esistenti al sabato precedente alla denuncia.

La S.A.I.B. deve trasmettere settimanalmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un riepilogo per ciascuna provincia delle denuncie predette.

Art. 8.

La Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.) è incaricata di provvedere al controllo tecnico delle lavorazioni ed all'accertamento della veridicità dei dati indicati nei registri di carico e scarico di cui all'art. 6.

Art. 9.

I modelli dei registri di carico e scarico di cui all'art. 6 e quelli delle denuncie di cui all'art. 7 saranno forniti alle ditte interessate dalla S. A. I. B. cui compete il rimborso della relativa spesa.

Le spese per la vigilanza ed il controllo affidati alla S.A.I.B., a termini del precedente articolo, graveranno sulle ditte produttrici in ragione di L. 10 a quintale di prodotto finito allo stato fresco.

Art. 10.

È abrogata ogni disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate dalla S.A.I.B. nell'esercizio dei compiti affidatigli, a termini dell'art. 8 del presente decreto, sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

TABELLA DEI TIPI DI SALUMI DI CUI E' CONSENTITA LA PRODUZIONE

1. Prosciutto crudo con osso, con almeno cinque mesi di stagionatura, taglio Parma, di qualsiasi provenienza;
2. Prosciutto cotto senz'osso;
3. Coppa cruda da affettare (capocollo), con almeno tre mesi di stagionatura;
4 Mortadella tipo Bologna sia S che SB; percentuali di composizione: carnette di suino di 2ª qualità: 20 per cento; carne bovina: 20 per cento; frattaglie varie: 40 per cento; lardelli: 15 per cento; polvere di latte: 5 per cento; per tutti i componenti esclusa la polvere di latte, è concessa una tolleranza in più o in meno del 5 per cento;
5. Salame crudo da affettare, con almeno due mesi di stagionatura, sia S che SB: dalla composizione sono escluse le carni equine e ovine; percentuale minima di grasso: 15 per cento;
6. Salame da cuocere, sia S che SB; dalla composizione sono escluse le carni equine e ovine; percentuale minima di grasso 15 per cento;
7. Salame cotto o stufato sia S che SB; dalla composizione sono escluse le carni equine e ovine, percentuale minima di grasso: 15 per cento.

Il Ministro: TASSINARI

(2677)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1941-XIX.

Autorizzazione alla Società anonima Istituto di revisione e di organizzazione aziendale per il commercio, con sede in Roma, all'esercizio della attività di società fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 531, contenente norme per la attuazione della legge predetta;

Vista la domanda presentata il 28 aprile 1941-XIX dalla Società anonima Istituto di revisione e di organizzazione aziendale per il commercio, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima Istituto di revisione e di organizzazione aziendale per il commercio, con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio della attività di società fiduciaria e di revisione ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 1939, n. 1966, escluse la amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

(2642)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1941-XIX.

Autorizzazione alla Società anonima Istituto revisioni contabili amministrative, con sede a Milano, all'esercizio dell'attività di società fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939-XVII, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, n. 531, contenente norme per la attuazione della legge predetta;

Vista la domanda presentata il 5 maggio 1941-XIX, dalla Società anonima Istituto revisioni contabili amministrative, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge predetta;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima Istituto revisioni contabili amministrative, con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio della attività di società fiduciaria e di revisione ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 novembre 1939-XVIII, n. 1966, escluse la amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

(2648)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1941-XIX.
Sottoposizione in liquidazione speciale della Società elettroferroviaria italiana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5, istitutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) convertito nella legge 3 maggio 1933-XI, n. 512;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1933-XI, n. 859, contenente provvedimenti relativi all'Istituto stesso, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 391;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, contenente norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 637;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, contenente provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 93;

Ritenuto che esistono gli estremi e ricorrono motivi di pubblico interesse per la messa in liquidazione della Società elettroferroviaria italiana, anonima con sede in Roma, a norma dei citati Regi decreti-legge 15 giugno 1933-XI, numero 859, e 15 maggio 1938-XVI, n. 1479;

Decreta:

1. La Società elettroferroviaria italiana, anonima con sede in Roma, è posta in liquidazione speciale secondo le norme del R. decreto-legge 15 giugno 1933-XI, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 391, e del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 93;

2. A commissari liquidatori della detta Società sono nominati i signori:

Baccarini Cons. naz. rag. Giovanni Battista;
Bassetti rag. Vincenzo;
Gambino avv. Roberto.

Presidente del Collegio è nominato il Cons. naz. Giovanni Battista Baccarini.

3. I commissari liquidatori sono autorizzati alla continuazione dell'esercizio dell'azienda sociale, in quanto ciò agevoli le operazioni della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2675)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1941-XIX.
Sottoposizione in liquidazione speciale della Società per le ferrovie vicinali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5, istitutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) convertito nella legge 3 maggio 1933-XI, n. 512;

Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1933-XI, n. 859, contenente provvedimenti relativi all'Istituto stesso, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 391;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, contenente norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 637;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, contenente provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 93;

Ritenuto che esistono gli estremi e ricorrono motivi di pubblico interesse per la messa in liquidazione della Società per le ferrovie vicinali, anonima con sede in Roma, a norma dei citati Regi decreti-legge 15 giugno 1933-XI, n. 859, e 15 maggio 1938-XVI, n. 1479;

Decreta:

1. La Società per le ferrovie vicinali, anonima con sede in Roma, è posta in liquidazione speciale secondo le norme del R. decreto-legge 15 giugno 1933-XI, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 391, e del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 93;

2. A commissari liquidatori della detta Società sono nominati i signori:

Boncinelli prof. Ettore;
Massimilla prof. dott. Emilio;
Saliola dott. Domenico.

Presidente del Collegio è nominato il prof. Ettore Boncinelli.

8. I commissari liquidatori sono autorizzati alla continuazione dell'esercizio dell'azienda sociale, in quanto ciò agevoli le operazioni della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2674)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1941-XIX.
Restrizioni all'esercizio venatorio nei comuni di Adrara S. Rocco e Vigolo in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esecizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta inoltrata, in accoglimento dei voti espressi dalla Sottosezione cacciatori di Sarnico, dal Comitato provinciale della caccia di Bergamo e tendente ad ottenere l'istituzione del divieto generale ed assoluto dell'esercizio venatorio nella sotto distinta zona di montagna, a scopo di protezione della cotornice;

Ritenuta l'opportunità di applicare l'art. 23 del surricordato testo unico;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Per tutta la durata dell'annata venatoria 1941-42 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, l'esercizio della caccia e della uccellagione sotto qualsiasi forma, nella zona della estensione di ettari 900 circa, compresa nei comuni di Adrara S. Rocco e Vigolo e delimitata dai seguenti confini:

a nord: dal colle Dadine, la mulattiera che scende alla Guerna fino al ponte Caffi;

ad ovest: il torrente Guerna fino al ponte Brivio;

a sud: la valle Gaia che dal ponte Brivio, porta a Peze, Cà della Bella, Cà della Bettina. Indi il sentiero che porta alla Pozza di Plaghe; Campo Spino e continua sino alla Pozza della Rola;

ad est: dalla Pozza della Rola, il sentiero per Col d'Oregia quindi il sentiero che conduce all'imbocco della Vallina fino alla presa delle acque vive. Indi la mulattiera che porta al Colle di Dadine, punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2626)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 3 giugno 1939-XVIII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 4 luglio 1941-XIX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 411, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

(2669)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, con nota in data 4 luglio 1941-XIX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1941-XIX, n. 445, concernente gli effetti della militarizzazione nei riguardi dell'applicazione della legge penale militare e dei regolamenti di disciplina militare.

(2670)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di certificati del Prestito redimibile immobiliare 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 142.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 493046, dell'importo di L. 233,30, rilasciata in data 26 ottobre 1937 dalla Esattoria di Cassano Ionio, per versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Di Napoli Salvatore fu Vincenzo, per l'art. 27 fabbricati del comune di Cassano Ionio, con designazione per il ritiro dei titoli di Di Napoli Salvatore fu Vincenzo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cosenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 143.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 308314, di L. 70, rilasciata il 6 marzo 1940 dalla Esattoria di Bari, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Gennaro Rosa di Giuseppe in Loiodice, secondo l'art. 294 del ruolo fabbricati del comune di Bari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Di Gennaro Rosa di Giuseppe in Loiodice.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 144.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 551685, di L. 70 e serie 7ª n. 308040 di L. 66, rilasciate dalla Esattoria di Bari, rispettivamente il 14 febbraio e 12 aprile 1940, per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Grandolfo Oronzo fu Giuseppe, secondo l'art. 429, del ruolo fabbricati del comune di Bari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Grandolfo Oronzo fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 145.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 8ª n. 042297, dell'importo di L. 100, in data 26 agosto 1939; n. 341076, dell'importo di L. 100, in data 10 ottobre 1939; n. 341287, dell'importo di L. 100, in data 16 dicembre 1939; n. 341478, dell'importo di L. 100, in data 19 febbraio 1940; serie 7ª n. 299801, dell'importo di L. 200, in data 6 maggio 1940; rilasciate dalla Esattoria di Treviso, per versamento rate (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto da Crespan Luigi fu Giovanni, secondo l'art. 17 del ruolo fabbricati del comune di Treviso, con designazione per il ritiro dei titoli di Crespan Luigi fu Giovanni.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 17 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Treviso, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 146.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 86248, di L. 83,50, rilasciata il 19 ottobre 1939 dalla Esattoria di Cortale, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciriaco Nicola fu Clemente usufruttuario, e Ciriaco Torquato di Nicola proprietario, secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati del comune di Cortale, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Ciriaco Francesco fu Torquato.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Catanzaro, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª n. 762531, di L. 100, rilasciata il 10 ottobre 1937 dalla Esattoria di Castiglione Cosentino, per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Magarò Quintino di Luigi usufruttuaria di 1/2 e Magarò Luigi fu Antonio proprietario, e Lappano Grazia fu Antonio usufruttuaria di 1/2, secondo l'art. 30 del ruolo terreni del comune di Castiglione Cosentino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Magarò Quintino di Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1934, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cosenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 148.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 796546, di L. 300, rilasciata il 1º luglio 1939 dalla Esattoria di Campo Elba (Livorno), per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Peria Francesco fu Bartolomeo, secondo l'art. 34 del ruolo terreni del comune di Campo Elba, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito ad esso Peria Francesco fu Bartolomeo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Livorno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 149.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 6ª n. 183070, n. 183072, n. 183073, n. 183074, dell'importo di L. 200 ciascuna, rilasciate rispettivamente in data 16 agosto 1938, 21 ottobre 1938, 18 dicembre 1938 e 22 febbraio 1939 dalla Esattoria di Apollosa, per versamenti dalla 1ª alla 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Formato Pietro Paolo fu Antonio e Iannara Olina fu Gennaro, per l'art. 1 terreni del comune di Apollosa, con designazione di Formato Pietro Paolo fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 150.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 84993, di L. 116,65, rilasciata il 20 agosto 1937 dalla Esattoria di Nova Milanese, per versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Arosio Giovanni fu Angelo, secondo l'art. 8 del ruolo terreni del comune di Nova Milanese, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad esso Arosio Giovanni fu Angelo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Milano, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 151.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1 Sp. 2ª serie n. 296582, dell'importo di L. 300, rilasciata, per duplicazione, in data 17 marzo 1937 dalla Esattoria del Governatorato di Roma, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta de Santis Pasqua fu Oreste in Di Lorenzo, secondo l'art. 7040 del ruolo fabbricati del comune di Roma, con designazione per il ritiro dei titoli di Di Lorenzo Lucia fu Natale.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti del pagamento a chi di diritto del deposito provvisorio autorizzato in corrispondenza della quietanza stessa.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2635)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di Accordi italo-germanici

Addì 23 giugno 1941 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dei seguenti Accordi italo-germanici:

a) Accordo mediante scambio di Note per il trasferimento di spese accessorie stipulato in Monaco il 14 maggio 1937;

b) Accordo per il regolamento dei pagamenti in materia di cinematografia stipulato in Monaco il 14 maggio 1937;

c) Accordo mediante scambio di Note concernenti il trattamento doganale dei tubetti e delle spole stipulato in Monaco il 14 maggio 1937;

d) Accordo relativo al regime doganale del traffico delle merci tra l'Italia da una parte, la Germania e il Land Austria dall'altra, stipulato in Berlino il 28 maggio 1938;

e) Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e il Land Austria derivanti da transazioni concluse sino al 31 maggio 1938 stipulato in Berlino il 28 maggio 1938;

f) Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia ed i Territori dei Sudeti stipulato in Berlino il 12 novembre 1938.

(2654)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21488 del 15 maggio 1941-XIX, il sig. Coen Cagli Enrico di Ernesto e di Migliaccio Maria, nato a Napoli il 2 gennaio 1910, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Coen Cagli » con quello « Migliaccio » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Guerra Anna di Giulio ed al figlio Coen Cagli Pietro di Enrico e di Guerra Anna nato a Roma il 10 settembre 1937.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2651)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Oratino (Campobasso) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Oratino (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Oratino (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2655)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Sturno (Avellino), di Cercepiccola (Campobasso) e di Roccalvecce (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazione delle Casse comunali di credito agrario di Sturno (Avellino), di Cercepiccola (Campobasso) e di Roccalvecce (Viterbo), rispettivamente in data 19 luglio 1940-XVIII, 20 maggio 1941-XIX e 9 maggio 1941-XIX, in ordine all'approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario medesime;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario di Sturno (Avellino), di Cercepiccola (Campobasso) e di Roccalvecce (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2555)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo, in liquidazione, con sede in Villanova Tulo (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1937-XV che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo, con sede nel comune di Villanova Tulo (Nuoro), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 3 agosto 1938-XVI con il quale il sig. Salvatore Todde è stato nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Federico Mundula di Michelangelo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo, avente sede nel comune di Villanova Tulo (Nuoro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Salvatore Todde.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2657)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 45 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli Uffici finanziari e successive variazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1940, col quale venne indetto un concorso per titoli a 45 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 1° ottobre 1940-XVIII, n. 1306-3-5/1.3.1 per l'espletamento del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del predetto concorso, nominata con decreto Ministeriale 25 maggio 1940-XVIII;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei formata dalla Commissione esaminatrice, in base al risultato del concorso per titoli a 45 posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1940:

Cognome e nome	Votazione riportata
1. Perucca Primo	9,7500 su dieci
2. Savi Luigi	8,8050 »
3. Negro Riccardo	8,7816 »
4. Storto Tommaso	8,6833 »
5. Tricomi Giovanni	8,6471 »
6. Manna Antonio	8,4533 »
7. Milani Ennio	8,3356 »
8. Borin Giorgio	8,3109 »
9. Veneroso Alessandro	8,2750 »
10. Polzonetti Libero	8,2015 »
11. Bruzzeches Raimondo	8,1143 »
12. Savi Cesare	8,0500 »
13. Di Giovanni Salvatore	7,9582 »
14. Ferranti Pacifico	7,9575 »
15. Coghi Leandro	7,9573 »
16. Felici Lamberto	7,9366 »
17. Di Prima Antonino	7,8990 »
18. Cianetti Elvio	7,8838 »
19. Marchese Baldassarre	7,8803 »
20. Simonetti Aldo	7,8283 »
21. Rocca Giovanni	7,8266 »
22. Rosati Antonio	7,7998 »
23. Ceccherelli Pierluigi	7,7860 »
24. Pedalino Francesco	7,4155 »
25. Amatore Giuseppe	7,3460 »
26. Aliotta Giuseppe	7,3166 »
27. Taglione Giulio, nato nel 1913	7,3000 »
28. Puleio Nicolo, nato nel 1914	7,3000 »
29. Zimarino Domenico	7,2772 »
30. Tuffi Franco	7,2614 »
31. Favaloro Edgardo	7,2273 »
32. Bartolomeo Filippo	7,2112 »
33. Bianchini Elio	7,1718 »
34. Giglio Giuseppe	7,1715 »
35. De Blasiis Giuseppe	7,1653 »
36. Del Castillo Vincenzo	7,1397 »
37. Seralessandri Mariano	7,1081 »
38. Polzonetti Amedeo	7,0963 »
39. Avilia Ciro	7,0938 »
40. Lupini Francesco	7,0621 »
41. Candia Antonino	7,0445 »
42. Pugliese Adelchi	7,0400 »

Art. 2.

I sopranominati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine sopra indicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2676)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.